



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PESCARA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- PERLA PIETRO *Presidente*
- TESEI SANGIOVANNI ILARIA *Relatore*
- DI GAETANO GUIDO *Giudice*
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 801/2015
depositato il 13/10/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TA601A201177 IRPEF-ALIQUOTE 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

proposto dal ricorrente:

VIA GENOVA, ...

difeso da:
MECCA AVV. GIUSEPPE
VIA DEL GALLITELLO 89-A 85100 POTENZA PZ

SEZIONE
N° 2
REG.GENERALE
N° 801/2015
UDIENZA DEL
21/02/2017 ore-09:00

N°
465
PRONUNCIATA IL:
21 FEB. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 MAG. 2017

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA
Diritti di copia assolti (art. 2 DM 27.12.2011)
pena € 300.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

r proponeva ricorso avverso avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate di Pescara.

Parte ricorrente contestava - con argomentazioni articolate e diffuse - la legittimità e la fondatezza del ricorso deducendo preliminarmente l'illegittimità di irrogazione perché emesso in violazione dell'art. 17 del D.Lgs 18.12.1997 n. 472

Nel merito riferiva come la compensazione del credito superiore a quello spettante fosse dovuto ad un errore commesso dalla banca presso la quale erano state presentate le deleghe di pagamento.

Si costituiva in giudizio l'Ente impositore difendendo la legittimità del proprio operato ed osservando che la normativa ex art.17 d.leg n.472/1997 si applica agli atti emessi dopo il 1°ottobre 2011, e che nel caso in esame accertata anche la violazione di natura sostanziale con il recupero anche del tributo non è applicabile la normativa favorevole per il ricorrente dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs n.472/97.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata posta in deliberazione.

Motivi delle decisioni

La Commissione ritiene fondato il primo motivo di ricorso enunciato da parte ricorrente, laddove sostiene che l'atto tributario può essere nullo se non è validamente sottoscritto.

La questione va valutata in ordine a due principali norme di riferimento e cioè:

l'art.42 c.1 del D.P.R. n. 600-1973;

l'art. 21 septies della Legge n. 241-1990.



Il primo articolo dispone che: "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

La stessa disposizione si applica anche ai fini IVA (art. 56, c. 1, D.P.R. n. 633-1972, per l'espresso richiamo alle disposizioni in materia di imposte sui redditi), come più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10513 del 23.4.2008 della Sezione Quinta Civile - Tributaria).

Il secondo articolo dispone che: "È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge".

Sull'Ente impositore incombe, invero, l'onere di prova dell'esistenza e validità della delega, in quanto atto endoprocedurale deve essere resa nota al contribuente con esplicita allegazione della stessa all'atto oppure con esplicito richiamo del contenuto della stessa nel corpo dell'atto.

Lo si evince dal combinato disposto degli art. 5, 7 e 10 della Legge 212/2000.

Infatti l'Art. 10. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) recita al primo comma:

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

L'Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti) dispone :



1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.


2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

Ed infine l'Art. 5. (Informazione del contribuente)

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da



essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Pertanto, nel caso in esame, l'avviso deve essere dichiarato nullo per difetto afferente la sottoscrizione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Pescara *di*

La Commissione Tributaria di Chieti, sezione seconda, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1905,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Pescara il 21 febbraio 2017.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



